

CASSAZIONE SEZ. V PENALE**30 SETTEMBRE 1987**

PRESIDENTE: MINOZZI
ESTENSORE: VENTRELLA
RICORRENTE: SARACENI

Interpellanze ed interrogazioni parlamentari • Atti tipici del singolo parlamentare • Contenuto diffamatorio • Immunità parlamentare • Responsabilità • Esclusione.

L'interpellanza e l'interrogazione parlamentari, pur non concretandosi in « voti » o, a stretto rigore, in « opinioni » espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari a norma dell'art. 68 della Costituzione, costituiscono atti tipici del singolo parlamentare, riconosciuti nel diritto costituzionale ed espressamente previsti nei regolamenti delle Camere, sicché anche in relazione ad essi i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per il contenuto eventualmente diffamatorio degli atti stessi.

Interpellanze ed interrogazioni parlamentari • Contenuto diffamatorio • Diffusione al di fuori delle funzioni parlamentari tutelate ex art. 68 della Costituzione • Illiceità.

La stretta connessione dell'immunità ex art. 68 della Costituzione con le alte funzioni parlamentari, fa ritenere trattarsi di uno ius singulare, cioè di una irresponsabilità personale-funzionale, insuscettibile di analogia e di estensione, che non tocca la eventuale oggettiva illiceità penale dell'atto parlamentare — nella interpellanza a contenuto diffamatorio — illiceità riemergente pertanto con tutte le sue conseguenze quando all'atto stesso concorrano terzi estranei, ovvero quando, successivamente, il contenuto lesivo della reputazione, al di fuori della ovviamente lecita pubblica-

zione parlamentare del resoconto, sia diffuso da altri o dallo stesso parlamentare al di fuori dell'esercizio delle funzioni « protette ».

Atti parlamentari • Contenuto diffamatorio • Pubblicazione • Mancato accertamento della verità della notizia • Illiceità.

Attesa la forma dubitativa o interrogativa del riferimento di fatti nelle interpellanze e interrogazioni parlamentari, forma che esclude logicamente la iniziale rispondenza dei fatti stessi a verità obiettiva, il giornalista che ne diffonda, anche testualmente, il contenuto diffamatorio, prima che la verità dei fatti riferiti sia accertata, risponde del reato di cui all'art. 595 cod. pen.

Stampa • Diffamazione • Formulazione del titolo • Sussistenza.

La diffamazione per mezzo della stampa può essere realizzata anche con la sola formulazione del titolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con sentenza 29 ottobre 1982 passata in giudicato agli effetti penali, il Tribunale di Firenze assolveva, fra l'altro, Paglia Guido, Nonno Pasquale e Costanzo Maurizio perché il fatto non costituisce reato dai seguenti delitti:

Paglia, diffamazione aggravata a mezzo stampa di alcuni magistrati, fra cui Saraceni Luigi già contestatagli per attribuzione di connivenze e collegamenti con elementi della sovversione politica, come risultanti da un'interpellanza promossa dal senatore Vitalone e da altri parlamentari;

Nonno, diffamazione aggravata già contestatagli perché, in concorso con Barbato Andrea (non appellante) nella

trasmissione televisiva TG 2 Studio Aperto dell'11 gennaio 1980, offendeva la reputazione del Saraceni (e di altri magistrati) riferendo nel sommario e nel testo della trasmissione che un'interpellanza di 23 senatori DC accusava i predetti di « connivenza con le brigate rosse » mettendoli « sotto accusa di terrorismo »;

Costanzo, diffamazione aggravata per mezzo della stampa nei confronti dei medesimi già contestatagli per la presentazione in grande rilievo sulla prima pagina del giornale « L'occhio » del 12 gennaio 1980 di un articolo (pubblicato sulla seconda pagina) con il titolo « Sei giudici romani collegati con le BR? » (magistrati indicati nominativamente nel testo), e quindi per l'attribuzione, sia pure dubitativa, di tale infamante collegamento.

La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, su rinvio di questa Corte, che aveva annullato l'ordinanza di inammissibilità del ricorso — convertito in appello — della parte civile Saraceni, riteneva, ai soli effetti civili, il Paglia responsabile del reato ascrittogli per esorbitamento dal contenuto della interpellanza escludendo il reato stesso relativamente al Nonno ed al Costanzo, per essersi essi limitati a cogliere nei loro scritti e dichiarazioni la sostanza accusatoria emergente dall'interpellanza, nonostante la premessa formula necessariamente dubitativa di detta interpellanza.

Ricorre ancora il Saraceni nei soli confronti del Nonno e del Costanzo, denunciando relativamente al primo fraintendimento della domanda rivolta al riconoscimento della responsabilità del medesimo (agli effetti civili) e non solo al mutamento della formula assolutoria richiesta in via subordinata, con il conseguente annullamento del capo relativo al pagamento delle spese processuali.

Deduce poi, in ordine all'assoluzione di entrambi, violazione di legge e vizi di motivazione dovendo ritenersi consentita solo una fedele riproduzione della interpellanza, il cui contenuto era stato invece travisato (anche nella sentenza impugnata) sottovalutando la formulazione dubitativa ed ipotetica della interpellanza o, come nel caso del Costanzo, fatto proprio senza riferimento alla fonte.

Il difensore della parte civile ricorrente il 14 gennaio 1987 ha depositato in cancelleria una memoria, che non può essere esaminata dal Collegio perché non comunicata al Procuratore generale, come prescritto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 536, comma 3, cod. proc. pen.

MOTIVAZIONE. — Il ricorso è fondato.

Vanno premesse alcune considerazioni:

1) L'interpellanza e l'interrogazione parlamentare, pur non concretandosi in « voti » o, a stretto rigore, in « opinioni » espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari a norma dell'art. 68 della Costituzione, costituiscono atti tipici del singolo parlamentare riconosciuti nel diritto costituzionale ed espressamente previsti nei regolamenti delle Camere, sicché anche in relazione ad essi i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per il contenuto eventualmente diffamatorio degli atti stessi (diversamente da quanto previsto in altre Costituzioni — come quella della Repubblica federale tedesca — che escludono dalla responsabilità parlamentare proprio i « casi di diffamazione »).

2) La stretta connessione dell'immunità ex art. 68 della Costituzione con le altre funzioni parlamentari, fa ritenere trattarsi di uno *ius singulare* cioè di una irresponsabilità personale-funzionale, insuscettibile di analogia o di estensione, che non tocca la eventuale oggettiva illiceità penale dell'atto parlamentare — nella specie interpellanza a contenuto diffamatorio — illiceità riemergente pertanto con tutte le sue conseguenze, quando all'atto stesso concorrano terzi estranei, ovvero quando, successivamente, il contenuto lesivo della reputazione, al di fuori della ovviamente lecita pubblicazione parlamentare del resoconto, sia diffuso da altri o dallo stesso parlamentare al di fuori dell'esercizio delle funzioni « protette » (in quest'ultimo senso v. Cass., Sez. V, 14 gennaio 1982, Frasca).

Tanto premesso si rileva che in ordine alla pubblicazione, o meglio alla maggiore diffusione di interpellanze (o interrogazioni) diffamatorie, da tempo autorevoli dottrine hanno segnalato il grave pericolo di diffamazioni congegnate me-

dante pubblicazione sulla stampa di tali atti parlamentari lesivi della altrui reputazione, che raggiungono così una diffusione ed una lesività ben diverse da quelle derivanti dalla circoscritta pubblicazione sugli atti del parlamento, di fatto conosciuti da una cerchia ristretta di soggetti.

E, d'altra parte, questa Corte ha già avuto occasione di rilevare esattamente — sia pure in fattispecie diversa: Cass., Sez. V, 20 ottobre 1983, Scalfari — che la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione con apporto causale predominante da parte del giornalista, che ne risponde ex art. 595 cod. pen. se non ne accerti la verità del contenuto, non potendo la stampa deviare dalla retta funzione informatrice trasformandosi in cassa di risonanza delle altrui, sia pure non condivise, opinioni diffamatorie (v. anche Cass., Sez. V, 16 gennaio 1986, Simèoni ed altro, relativa a diffamazione mediante pubblicazione sulla rubrica « lettere al direttore » di un quotidiano).

Peraltro, nel caso di diffusione con la stampa di interpellanze (o interrogazioni) diffamatorie, ribadito che la verità sostanziale della notizia — requisito indefettibile del diritto di cronaca — va riferito al contenuto della stessa e non al fatto storico della sua effettiva propalazione da una determinata fonte, non sorge neppure il problema, risolto negativamente dalle Sezioni Unite di questa Corte (30 giugno 1984, Ansaloni) della legittimità del riferimento ad una fonte informativa ritenuta privilegiata, dal momento che l'interpellanza (e l'interrogazione) chiedono di norma e non forniscono informazioni ed in ogni caso riferiscono fatti in forma dubitativa o interrogativa che ne esclude logicamente la iniziale rispondenza a verità obiettiva. Sicché il giornalista che ne diffonde, anche testualmente, il contenuto eventualmente diffamatorio, prima che sia accertata la verità dei fatti riferiti, risponde del reato di cui all'art. 595 cod. pen. (questa Corte, Sez. V, 10 maggio 1983, Vespasiano, ha già esattamente ritenuto configurabile la diffamazione nella ipotesi di interrogazione parlamentare diffamato-

ria, precedentemente inserita negli atti parlamentari, diffusa col mezzo della stampa, nella specie manifesti).

In ogni caso la diffamazione sussisterebbe nella specie anche in base a quell'orientamento dottrinario e di parte della giurisprudenza, secondo il quale sarebbe consentita la pubblicazione fedele, pedissequa e senza alcun commento, del testo della interpellanza diffamatoria, ovviamente preceduto dalla chiara indicazione della fonte, da parte del giornalista, che non faccia quindi propria l'attribuzione diffamatoria sia pure, come s'è detto nella forma dubitativa o interrogativa.

Invero, quanto al Nonno, premesso che la domanda della ricorrente parte civile nei suoi confronti (nonostante alcune incertezze che hanno contribuito ad una erronea sua interpretazione da parte della Corte d'Appello) deve ritenersi diretta all'accertamento, ai fini civilistici, della sussistenza del reato di diffamazione, risulta che egli nella trasmissione televisiva del TG 2 « Studio aperto », trascurando la premessa interrogativa dell'interpellanza (« se risponde al vero che ») e travisandone il testo relativamente alle espressioni « ... collegamenti con appartenenti ad organizzazioni eversive », aveva riferito di accuse, da parte dei senatori interpellanti, di terrorismo e di connivenza con le brigate rosse, senza neppure accertare quanto era immediatamente possibile in ordine al contenuto di un'intervista attribuita nell'interpellanza al Saraceni, che avrebbe affermato di essere « contiguo al terrorismo », contenuto riconosciuto non vero dallo stesso tribunale prosciogliente (v. p. 10 sentenza impugnata).

Relativamente al Costanzo, premesso che la diffamazione per mezzo della stampa può essere realizzata anche con la sola formulazione del titolo (Cass., Sez. V, 13 febbraio 1985, Criscuoli; 12 gennaio 1983, Scalfari; Sez. VI, 9 maggio 1980, Traversi), erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che integrasse tale reato la pubblicazione in grande rilievo sulla prima pagina del giornale « L'occhio » del titolo di un articolo, pubblicato nella seconda pagina: « Sei giudici romani collegati con le B.R.? » senza riferimento nello stesso titolo alla fonte, ed anch'egli mutando il generico supposto collegamento con

« appartenenti ad organizzazioni eversive » nello specifico, diverso riferimento alle brigate rosse, organizzazione armata operante notoriamente in quel periodo con omicidi e sequestri di persone, riferimento idoneo quindi ad evocare nel lettore specifiche delittuose complicità.

La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al giudice civile competente ex art. 541 cod. proc. pen. che riesaminerà il caso tenendo conto di quanto sopra enunciato.

All'annullamento della sentenza consegue la revoca della condanna del Saraceni alle spese processuali nei precedenti gradi del giudizio, relativamente al Nonno ed al Costanzo.

Quanto alle spese sostenute dalla ricorrente parte civile nei precedenti gradi in cui è stata ritenuta erroneamente soccombente, le stesse potranno costituire ragione di « danno » valutabile in sede civile.

P.Q.M. — Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello;

condanna Nonno Pasquale e Costanzo Maurizio al rimborso in solido delle spese sostenute dalla parte civile Saraceni Luigi, che liquida in complessive L. 850.000 di cui L. 750.000 per onorari.

INTERPELLANZE A CONTENUTO DIFFAMATORIO E RESPONSABILITÀ DEL GIORNALISTA

1. Delle diverse questioni affrontate dalla massima che si annota, due sono quelle che si prestano ad essere maggiormente sottolineate ed approfondite: quella anzitutto relativa alla precisa determinazione, dopo talune oscillazioni della giurisprudenza di merito¹, dell'ambito di estensione dell'immunità parlamentare di cui all'art. 68 della Costituzione; quella attinente d'altro canto, alle corrette modalità di divulgazione della notizia nell'ipotesi in cui il fatto propa-

lato, eventualmente lesivo dell'altrui reputazione, sia stato ricavato da un'interpellanza ovvero da un'interrogazione parlamentare. Pur indirizzandoci fin d'ora a sviluppare questo secondo punto, connesso al nodo cruciale, ai fini della separazione del diritto di informare dal delitto di cui all'art. 595 cod. pen., dei rapporti fra attività di informazione e fonti, dovremo succintamente occuparci anche del primo.

2. In ordine alla prerogativa riconosciuta ai membri del Parlamento dall'art. 68, comma 1, della Costituzione, va preliminarmente osservato come l'unico dato certo e non controverso concernente l'immunità accordata ai parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni è quello del carattere sostanziale della medesima. Ciò comporta che tale irresponsabilità sopravviverà, a differenza di quanto si verifica per le immunità meramente processuali, alla cessazione del mandato parlamentare².

Non appena ci si addentri, peraltro, sul terreno della natura giuridica da attribuirsi a tale immunità emergono evidenti i contrasti irriducibili che dividono le posizioni dottrinali in materia. L'orientamento dominante, cui anche la massima qui riportata mostra di aderire, costruisce questa immunità come causa personale di esclusione della pe-

¹ V., sul punto, la stridente divergenza fra le soluzioni accolte nelle sentenze civili pronunciate dal Trib. Roma, 19 giugno 1985, in questa *Rivista*, 1986, 128, e Trib. Roma, 7 novembre 1986, pure in questa *Rivista*, 1987, 605.

² Cfr. DOMINIONI, *Immunità, extraterritorialità e asilo nel diritto penale internazionale*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1979, p. 386.

na³; il fatto commesso dall'immune, *id est* il parlamentare, conserva i propri profili oggettivi di illiceità, ma il suo autore va esente da pena per l'esigenza di salvaguardare l'indipendenza dell'organo parlamentare, riguardato in sé e nelle persone dei suoi componenti⁴. In sostanza, è l'opportunità di tutelare l'estrinsecazione della sua funzione a costituire il fondamento dell'immunità concessa al parlamentare⁵.

A questa impostazione che, pur escludendo l'assoggettabilità a pena del parlamentare per gli atti tipici del suo mandato che corrispondono al paradigma di un reato, lascia impregiudicata l'illiceità del fatto commesso, un'altra si contrappone, volta a fondare l'irresponsabilità sancita dall'art. 68, comma 1, della Costituzione, sul meccanismo di operatività delle cause di giustificazione. In quest'ottica⁶, il comportamento posto in essere dal parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni solo in astratto potrà inquadrarsi nello schema di una norma incriminatrice (p. es. in quello dell'art. 595 cod. pen., ove le opinioni espresse risultino lesive della reputazione altrui); in concreto il fatto sarà viceversa lecito *ab origine*, in quanto realizzato nell'esercizio di un diritto ovvero nell'adempimento di un dovere e come tale riportabile alla scriminante dell'art. 51 cod. pen. Per tale via, l'irresponsabilità sancita dall'art. 68, comma 1, della Costituzione, varrebbe ad ampliare le estrinsecazioni modali del diritto di libera manifestazione del pensiero accordato al parlamentare⁷, rendendolo insuscettibile delle limitazioni che l'art. 21 della Costituzione prevede apportionabili a questo nei confronti della generalità dei cittadini. Fermo restando che, per quanto qualificato e differenziato⁸, si presenti tale potere di critica spettante al parlamentare, il suo esercizio darà comunque luogo all'effetto scriminante previsto dall'art. 51 per l'esercizio di un diritto: non solo escluderà l'irrogabilità della sanzione penale a carico di chi ha realizzato un fatto di reato nell'esplicarlo; ma farà venir meno l'illiceità stessa del fatto.

È appena il caso di notare come l'opzione per l'una o l'altra delle susesposte concezioni circa la natura dell'immunità non ha valore puramente teorico, ma

è densa di implicazioni pratiche. Basti pensare, per limitarci al tema che qui interessa, alle conseguenze in materia di concorso di altre persone, diverse dall'immune, nel reato da questi realizzato. Qualora si ritenga l'immunità apprestata a favore del parlamentare dall'art. 68, comma 1, della Costituzione, causa personale di esclusione della pena, questa sarà inestensibile ai concorrenti per il disposto dell'art. 119, 1° co., cod. pen.; ove si accolga la tesi che la riconduce nella sfera applicativa dell'art. 51, essa, trattandosi di circostanza oggettiva di esclusione della pena, potrà estendersi ai concorrenti in forza del secondo comma del predetto art. 119.

3. Queste premesse sulla qualificazione dogmatica dell'immunità di cui all'art. 68, 1° co., della Costituzione, nel cui ambito vanno ricomprese anche le interrogazioni ed interpellanze lesive dell'altrui reputazione presentate dal parlamentare, sono essenziali ma non ancora sufficienti per intendere appieno il problema della sua estensione. Un'altra se ne deve aggiungere, concernente precisamente la responsabilità del giornalista che abbia diffuso il contenuto eventualmente diffamatorio dell'interrogazione od interpellanza, pur rispecchiandone fedelmente il testo. Questi, per escludere la configurabilità a suo carico del delitto dell'art. 595 cod. pen., non potrà limitarsi — secondo l'indirizzo ormai consolidato della Cassazione⁹, cui anche la massima in parola si con-

³ A favore di questa tesi v., fra gli altri, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte generale, X ed., Milano, 1987, p. 736; MANTOVANI, *Diritto penale*, Parte generale, Padova, 1979, p. 736; TRAVERSA, voce *Immunità parlamentare*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 193.

⁴ Cfr. TRAVERSA, *op. ult. cit.*, p. 178 ss.

⁵ Per una chiara indicazione dell'opportunità quale fondamento dell'esenzione da pena determinato dalle immunità, MANTOVANI, *op. ult. cit.*, p. 736.

⁶ PAGLIARO, voce *Immunità (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 213 ss.

⁷ PAGLIARO, *op. ult. cit.*, p. 221.

⁸ Per la definizione in questi termini dell'irresponsabilità accordata al parlamentare dall'art. 68, comma 1, della Costituzione, TRAVERSA, *op. ult. cit.*, p. 193.

⁹ Tale orientamento, inaugurato da Cass. pen., Sez. Un., 30 giugno 1984, Ansaloni, in questa *Rivista*, 1985, 168, è stato poi confermato da Cass. pen., Sez. I, Gamba, in questa *Rivista*, 1986, 839.

forma ad indicare la fonte dalla quale ha preso la notizia, ma dovrà compiere tutti gli accertamenti necessari ad accertare la verità sostanziale di quanto riportato¹⁰. In mancanza dell'assolvimento di quest'onere, risponderà del delitto di diffamazione chi abbia riferito fatti iscrivibili nel contesto dell'art. 595, pur avendoli ricavati da una fonte specificamente indicata (interrogazione o interpellanza) e pur avendoli riprodotti nell'osservanza dei limiti imposti dalle peculiarità della fonte stessa (quindi propalando tali fatti in forma non affermativa, ma interrogativa o dubitativa).

A fronte di questo non commendevole rigore nella valutazione dell'attività giornalistica, si registra una tendenza giurisprudenziale diretta ad ampliare l'estensione dell'immunità *ex art. 68*, comma 1, della Costituzione, sì da non renderla più circoscritta agli atti tipici del proprio mandato compiuti dal parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni, ma viceversa allargandola fino a ricomprendere l'attività extraparlamentare svolta dal medesimo¹¹. Alla stregua di questo orientamento si è ritenuto coperto dall'immunità, in tema di interpellanze a contenuto lesivo dell'altrui reputazione, il fatto del parlamentare che in un'intervista rilasciata ad un giornale non si era limitato a riprodurre i contenuti della propria interpellanza, ma ne aveva completamente modificato la formulazione, trasformandola da interrogativa/dubitativa in affermativa « *tout*

court » degli addebiti attribuiti ai soggetti offesi¹². La motivazione della predetta estensione dell'area applicativa dell'art. 68, 1° co., della Costituzione, era indicata nell'esistenza di un collegamento e di una strumentalità, fra contenuti dell'interpellanza e dichiarazioni antecedenti e/o successive, di entità tale da creare fra loro un rapporto di connessione inscindibile¹³.

In realtà, tale preteso rapporto di connessione viene meno, a nostro sommo avviso, non appena si rifletta sulla non identità fra fatto oggetto dell'interpellanza e fatto oggetto delle dichiarazioni a questa collegate; non corrispondenza che si esprime nella diversa formulazione del fatto riferito: laddove nell'interpellanza, in armonia con le caratteristiche di strumento di ispezione che le sono proprie, il fatto viene prospettato in termini interrogativi; nelle dichiarazioni a queste rifacenti questo viene delineato in chiave affermativa, con ciò stesso realizzandosi una modificazione sostanziale rispetto ai contenuti dell'interpellanza.

Al proposito giova ricordare come in dottrina si sia ammessa l'estensione dell'irresponsabilità di cui all'art. 68, comma 1, della Costituzione, all'attività extraparlamentare, e segnatamente alle opinioni espresse dal parlamentare all'esterno della Camere, a condizione che quest'ultima si sostanzi in una pedissequa ripetizione di opinioni già espresse all'interno delle Camere; e non già quando essa si traduca, come nel caso ora visto, in una modificazione od integrazione delle medesime¹⁴.

La restrizione operata dalla massima che si annota, ai soli atti tipici del mandato parlamentare — *ergo*, per restare al discorso che qui interessa, alle sole interrogazioni ed interpellanze — della sfera di irresponsabilità *ex art. 68*, comma 1, della Costituzione, appare del tutto condivisibile, specie alla luce delle posizioni cui la stessa sentenza mostra di accedere in ordine, da un lato, alla natura di tale immunità (qualificata come causa di esclusione della pena); in ordine, dall'altro, alle condizioni cui è subordinata la diffusione, da parte del giornalista, delle notizie riprese dall'interpellanza (incombendo su questi non solo l'onere di indicare la fonte e di riportare la notizia negli stessi termini in

¹⁰ Per una prima valutazione critica a questa impostazione, v. CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti d'informazione*, nota a Cass. pen., Sez. Un., 30 giugno 1984, in questa *Rivista*, 1985, 168.

¹¹ Trattasi di Trib. Roma, 7 novembre 1986, cit.

¹² In tale intervista, il parlamentare affermava di avere le prove dell'effettiva sussistenza degli addebiti esposti nell'interpellanza.

¹³ A favore di questa estensione si è espressa la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati (V Legislatura, doc. IV, n. 136-B), sottolineando come nell'area dell'irresponsabilità vada ricompresa « non soltanto l'attività parlamentare tipica, ma anche quella che si ponga come inscindibilmente collegata e strumentale rispetto alla prima, tanto da costituirne l'antecedente o un momento di funzionamento o addirittura la motivazione, nonché quella successiva e conseguente a quella tipica del parlamentare; e che si trovi con questa nello stesso rapporto d'inscindibilità ».

¹⁴ TRAVERSA, *op. ult. cit.*, p. 197.

cui l'ha ricavata dalla fonte medesima, ma anche di verificare la verità sostanziale della stessa). In questo contesto, fare propria la tesi opposta, estensiva, avrebbe significato dare una lettura dell'immunità parlamentare quale eccezione all'obbligatorietà della legge penale, di dubbia costituzionalità, in quanto scarsamente conforme al principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione. Di fatto si sarebbe consentito ad una categoria di persone, i parlamentari, di attribuire addebiti lesivi dell'altrui reputazione al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni e senza quindi che alcuna esigenza di tutela dell'indipendenza nell'esercizio di tali funzioni potesse essere accampata a giustificazione della non punibilità di siffatti comportamenti. Il tutto mentre i giornalisti inadempienti all'onere di controllare la veridicità effettiva del fatto riportato non vanno esenti da responsabilità penale ex art. 595, ove questo abbia carattere diffamatorio, non solo nel caso in cui abbiano riprodotto un'opinione espressa, come nell'ipotesi da ultimo considerata, fuori dall'esercizio delle funzioni protette; ma anche in quella in cui abbiano riferito — senza peraltro farlo proprio — il contenuto, contrassegnato dal medesimo carattere, di interrogazioni od interpellanze presentate dal parlamentare, ossia di atti tipici inerenti al suo mandato e coperti da irresponsabilità ex art. 68, comma 1, della Costituzione. Con il che si viene sostanzialmente a restringere l'ambito di esercizio dell'attività di informazione e a svalutarne la funzione sociale, espressamente riconosciuta¹⁵, di rendere correttamente edotti i cittadini dei fatti rilevanti per la vita pubblica, nel novero dei quali deve collocarsi anche il contenuto di interrogazioni ed interpellanze.

4. Anche a circoscrivere l'estensione dell'immunità ex art. 68, comma 1, della Costituzione e a fugare il sospetto di un'illegittima difformità nel trattamento penale fra categorie di soggetti esplicitanti tutti funzioni di rilevanza sociale e costituzionalmente garantite, quali parlamentari e giornalisti, resta pur sempre aperto il problema delle modalità di corretta utilizzazione, da parte del giornalista, delle notizie riprese da un'interpellanza od interrogazione parlamentare.

Ci si deve dunque chiedere se e a quali condizioni, perché possano essere integrati gli estremi del diritto di cronaca e quindi esclusa l'illiceità penale del fatto per l'efficacia scriminante dell'art. 51, il primo possa diffondere gli eventuali addebiti lesivi della reputazione altrui contenuti nell'atto presentato dal secondo.

Sul punto va preliminarmente osservato che la massima in parola appare informata al rigoristico principio, consolidatori nella giurisprudenza più recente¹⁶, dell'inesistenza di fonti di informazione « privilegiate », tali cioè da esonere il cronista dall'onere di accertare la veridicità delle notizie da esse ricavate. Detto principio, a sua volta, si pone come necessariamente complementare alla tendenza — che già in altra sede¹⁷ abbiamo criticato nel suo fondamento e nelle conclusioni cui conduce — a restringere al solo errore incolpevole sulla verità del fatto riferito, con esclusione di qualsivoglia rilevanza per quello colpevole, l'idoneità a far venir meno il dolo del delitto di diffamazione in forza dell'art. 59, 2° cpv.

In quest'ordine di idee, la sentenza che annotiamo, affrontando *ex professo* il tema delle interpellanze ed interrogazioni, non solo esclude che queste siano fonti « qualificate » di informazione, nel quadro di quella distinzione fra errore incolpevole (quello avente ad oggetto la verità di un fatto ricavato da una fonte assistita da una presunzione di veridicità) ed errore colpevole (concernente l'errore sulla verità di un fatto promanante da una fonte non munita di tale carattere) che respingiamo; ma si spinge oltre, sino a negare che interrogazioni ed interpellanze possano classificarsi quali fonti di informazione, per il rilievo che queste non danno informazioni, ma si limitano a chiederle. Quest'argomenta-

¹⁵ Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 1981, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1983, 1094, 691.

¹⁶ V. Cass. pen., Sez. I, 27 febbraio 1985, Gamba, cit.

¹⁷ Sul punto sia consentito rinviare al nostro *Erronea supposizione di verità del fatto narrato e diffamazione colposa*, nota a Cass. pen., Sez. I, 27 febbraio 1985, Gama, in questa *Rivista*, 1986, 842.

zione, nei drastici termini in cui è formulata, non può, a nostro avviso, essere accolta perché prova troppo; se così fosse, gli atti di cui si tratta, non sostanzandosi in una attribuzione, neppure in forma dubitativa, di addebiti lesivi della reputazione altrui ma in una semplice richiesta di informazioni in ordine ai medesimi, non potrebbero nemmeno in astratto — e a prescindere dall'immunità di cui gode chi li pone in essere — sussumersi entro lo schema dell'art. 595, che tale attribuzione, quanto meno in forma dubitativa¹⁸, postula. Al contrario è proprio questa esposizione di fatti in forma dubitativa a caratterizzare interrogazioni ed interpellanze, posto che nel nostro ordinamento non sussiste il divieto, in altri vigente, dell'inclusione nel loro contenuto di imputazioni di carattere personale nei confronti di terzi specificamente menzionati¹⁹. Inoltre, pur essendo incontestabile la natura di strumenti ispettivi²⁰ di interrogazioni e interpellanze, deve notarsi come alle seconde sia coesistente una componente valutativa²¹ e, in certi casi, di codeterminazione dell'indirizzo politico²², che conferisce loro una funzione irriducibile alla mera attività di acquisizione di dati.

5. Da quanto precede si evince come anche interpellanze ed interrogazioni forniscano informazioni; ciò che le connota in modo peculiare è unicamente la forma in cui queste sono esposte: forma necessariamente dubitativa od interro-

gativa. Di qui l'obbligo, per chi propala gli addebiti lesivi dell'altrui reputazione in esse contenuti, di rispecchiarne rigorosamente detta forma, oltre che di far espressa menzione della fonte cui sono attinti. Ove siffatti obblighi siano adempiuti, un problema di verità sostanziale, a nostro sommo avviso, non potrà neppure porsi. È la formulazione dubitativa e/o interrogativa datane dalla fonte, e non la sua esistenza effettiva, l'indice al quale commisurare la veridicità del fatto riportato.

Quanto all'esigenza della verità sostanziale del fatto diffuso, ci sembra che essa venga in considerazione non in tutti i casi — come pare pretendere la massima di cui ci si occupa — ma solo nelle ipotesi in cui il cronista abbia modificato la formulazione della notizia ripresa dall'interpellanza, trasformandola da dubitativa in affermativa; ovvero in quelle in cui, pur mantenendo inalterata la forma dell'informazione, ne abbia omissa l'indicazione della fonte; o, ancora, laddove vi sia coincidenza solo parziale fra fatti esposti e testo dell'interrogazione od interpellanza. Solo in questa evenienza potrà asserirsi che il fatto proprio dell'agente ha spiegato un'efficacia causale determinante per la produzione dell'evento e avrà quindi senso porsi l'ulteriore domanda circa la presenza di tutti i requisiti (fra i quali si colloca appunto quello relativo alla veridicità del fatto riferito) richiesti per la configurazione di una causa di liceità (l'esercizio del diritto di cronaca) che faccia venir meno la sua antigiuridicità.

Nel caso dianzi prospettato, in cui il cronista si limiti a riportare senza farlo proprio, il testo di interpellanza od interrogazione, il rapporto causale fra la sua condotta e l'evento del delitto di cui all'art. 595, dovrà viceversa escludersi. Lo si intenda, nell'ottica dell'evento in senso naturalistico, come effetto psicologico della condotta dell'agente consistente nella percezione, da parte di altri, dell'addebito offensivo²³; ovvero come evento a carattere immateriale, correlativamente alla natura del bene protetto dalla norma incriminatrice, che si pone pur sempre come risultato della condotta²⁴; o, piuttosto, come evento in senso giuridico di un reato, quello descritto dall'art. 595, di mera condotta²⁵; la soluzione a nostro avviso non cambia: tale

¹⁸ Sulla diffamazione realizzata a mezzo di espressioni dubitative, v. Cass., 14 aprile 1978, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1980, 54.

¹⁹ V. anche per uno sguardo comparatistico, MANZELLA, voce *Interrogazione e interpellanza*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, p. 411.

²⁰ MANZELLA, *op. ult. cit.*, p. 406 ss.

²¹ MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, IX ed., 1976, p. 691.

²² BUCCISANO, *Le interrogazioni e le interpellanze parlamentari*, Milano, 1969, p. 100.

²³ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte generale, cit., p. 195; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 159.

²⁴ NUVOLONE, *L'evento e il dolo nella diffamazione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1949, in particolare p. 574.

²⁵ Per la costruzione della diffamazione quale reato formale, MAGGIORE, *Istituzioni di diritto penale*, Parte speciale, Bologna, 1938, p. 873.

evento non deriva comunque, naturalmente o logicamente (a seconda della concezione dell'evento cui si accede), dalla condotta del giornalista. A determinarlo è unicamente il contenuto dell'interpellanza, perché è a mezzo di essa che si realizza l'attribuzione, in forma dubitativa ma ugualmente diffamatoria, dell'addebito lesivo; ed è sin dalla sua pubblicazione negli atti parlamentari che si perviene a quella comunicazione del fatto offensivo a più persone nel quale si è visto consistere l'evento del delitto previsto dall'art. 595. In una parola, è attraverso la pubblicazione dell'interpellanza che si concreta il fatto tipico della lesione dell'altrui reputazione.

Il giornalista che riproduca fedelmente il contenuto dell'interpellanza senza peraltro farlo proprio — ché altrimenti l'attribuzione dell'addebito lesivo risulterebbe alla sua condotta — non potrà ritenersi responsabile di tale evento ma unicamente della sua maggior diffusione. Ma è evidente che altro è diffondere in proprio un addebito lesivo della altrui reputazione, altro diffondere la notizia che altri ha propalato un siffatto addebito. Ritenere il cronista responsabile anche nel secondo caso, e quindi per un evento determinato da terzi, equivale a infrangere il principio di causalità e, con questo, il principio di responsabilità personale ex art. 27 della Costituzione a questo sottostante: in questo caso egli dovrebbe rispondere a titolo personale di un evento già prodotto da altri, cioè di un fatto altrui.

Ergo, non ponendo in essere l'agente un fatto in astratto conforme a quello contemplato dall'art. 595, sarà per lui inoperante il limite della verità sostanziale del fatto esposto, richiesta ai fini della sussistenza della scriminante dell'art. 51. Inconferente ci pare poi l'assimilazione, operata allo scopo di sottolineare l'esigenza che la riproduzione di dichiarazioni di terzi a carattere diffamatorio sia sempre subordinata alla verità dei medesimi, fra la pubblicazione del testo di interpellanze e quella di lettere ospitate nella rubrica « lettere al direttore ». È chiaro che in questo caso solo con la pubblicazione della lettera ad opera del giornale si determina l'evento richiesto dall'art. 595; prima di tale pubblicazione, le espressioni lesive del-

l'altrui reputazione ivi contenute sono insuscettibili di essere comunicate ad altri. Sicché in questa ipotesi potrà darsi concorso nel delitto dell'art. 595 fra autore della lettera e giornalista che l'ha pubblicata e questo ultimo potrà invocare l'efficacia scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca ove dimostri la veridicità dei fatti riferiti.

È appena il caso di osservare, infine, come il giornalista che diffonda il testo di un'interpellanza facendolo proprio, nelle forme sopra indicate, dovrà provare la veridicità effettiva delle notizie ivi contenute e da lui esposte perché il fatto da lui posto in essere possa rientrare nella sfera di operatività dell'art. 51. Irrilevante, e come tale non riportabile all'art. 59, comma 3, sarà la verità putativa. Ciò in quanto è la stessa formulazione dubitativa/interrogativa dell'interpellanza che la rende inidonea a fondare un erroneo convincimento, dipendente da errore di fatto, circa la veridicità del fatto in essa contenuto. Questo rilievo giustifica l'inclusione di interrogazioni ed interpellanze fra le fonti di informazione non assistite da una presunzione di veridicità.

6. Non è dunque il criterio meramente quantitativo fondato sulla maggior diffusione derivante all'addebito lesivo della altrui reputazione dalla pubblicazione sulla stampa — criterio alla stregua del quale ogni qualsivoglia propalazione del contenuto diffamatorio di un'interpellanza sarebbe di per sé illecita — quello al quale ancorare il giudizio sulla liceità o meno di tale riproduzione. Ma, piuttosto, quello qualitativo basato sull'apporto causale alla determinazione dell'evento del delitto di cui all'art. 595 ad opera del giornalista; contributo che dovrà ritenersi sussistente ogniquale volta la diffusione del fatto ivi riferito non sia pedissequamente fedele al testo dell'interpellanza.

In questa prospettiva appare perfettamente condivisibile la soluzione data dalla Suprema Corte al caso in questione: qui la propalazione degli addebiti contenuti nell'interpellanza denotava una difformità rispetto ai fatti effettivamente indicati dalla fonte. Quindi l'evento del delitto di diffamazione era causalmente riconducibile all'operato del giornalista. *Ergo*, data la sussumibi-

lità in astratto di tale operato nello schema del predetto reato, l'ulteriore quesito (risolto negativamente) sulla ricorrenza degli estremi per la configurabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca.

In casi come questo, è il ricorso al procedimento di eliminazione mentale sotteso al meccanismo della *conditio sine qua non* a dimostrare l'efficienza causale dell'apporto del giornalista ai fini della produzione dell'evento.

Eliminandolo, si accerta come l'addebito lesivo della reputazione altrui sarebbe stato diffuso non negli stessi termini, ma in quelli diversi determinati dal contenuto della interpellanza. La rigorosa osservanza della forma e del contenuto di quest'ultima, si pone per il giornalista come onere al cui assolvimento è subordinata l'esclusione del nesso causale fra la propria attività di informazione e gli addebiti da essa eventualmente riportati. Trattasi di un'ulteriore valenza, sul terreno causale, del rapporto di necessaria identità fra notizia attinta dalla fonte di informazione e notizia effettivamente riferita; rapporto, questo, la cui presenza è già essenziale, in sede di efficacia scriminante ex art. 51 del diritto di cronaca, perché si possa invocare la verità reale o quantomeno putativa di quanto esposto.

MARCO MANTOVANI